



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 aprile 2010 (12.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0105 (COD)**

**7964/10
ADD 1**

**CODEC 245
FSTR 18
REGIO 21
CADREFIN 23
SOC 227**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 12281/09 FSTR 63 REGIO 33 CADREFIN 42 SOC 456 CODEC 993

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate (**prima lettura**)
– Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)
Dichiarazioni

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione europea confermano il loro impegno a lottare contro l'esclusione sociale, la segregazione e il razzismo, in particolare nei confronti delle comunità emarginate, e a tale scopo a utilizzare - ove opportuno - i mezzi finanziari del FESR.

Gli alloggi costituiscono un elemento determinante per l'integrazione delle comunità emarginate nel tessuto sociale europeo, parallelamente a interventi nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'occupazione.

Il Consiglio e la Commissione ritengono tuttavia che, alla luce degli obiettivi della politica di coesione enunciati agli articoli 174 e 176 del TFUE, le spese nel settore dell'edilizia abitativa debbano essere considerate un'eccezione. Sinora tale eccezione è stata applicata, unicamente a condizioni rigorose, agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data.

Pertanto il Consiglio e la Commissione dichiarano che l'ammissibilità degli interventi in materia di alloggi a favore delle comunità emarginate nell'Unione europea a titolo del FESR è di carattere eccezionale e dovrebbe essere applicata solo laddove gli interventi rientrano in un approccio integrato volto a far fronte alla situazione socioeconomica delle comunità emarginate, come la comunità rom. Tale eccezione non dovrebbe in alcun caso essere considerata un'apertura generale della politica di coesione al finanziamento d'interventi in materia di alloggi.

Dichiarazione del Consiglio

Benché la formulazione del considerando 7 del regolamento non sia identica a quella della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'applicazione dell'articolo 291 del TFUE e considerata l'urgenza della materia trattata dal regolamento, il Consiglio non ha insistito affinché il considerando 7 sia modificato, poiché esso ha il medesimo significato della dichiarazione, ossia che la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, continua ad applicarsi in attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE, ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la procedura di regolamentazione con controllo.